



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 6 marzo 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della SONEPAR ITALIA S.p.a., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

Sono presenti:

- per la SONEPAR ITALIA S.p.a., Donato Fiore, Eva Lincetto, Francesco Rossi e Michele Dentice;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Dario Campeotto;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente ampia rappresentanza delle strutture sindacali aziendali e territoriali, come da foglio firma agli atti del Ministero.

**PREMESSO CHE**

1. la SONEPAR ITALIA S.p.a., con sede legale in Padova, opera nel settore commercio, con un organico complessivo ad oggi pari a n. 1287 unità a cui applica il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi;
2. la Società ha fruito del trattamento di CIGS per crisi per la durata di 12 mesi, a far data dal 30 gennaio 2012 in scadenza al 29 gennaio 2013, in virtù di accordo governativo sottoscritto in data 18 gennaio 2012;
3. successivamente, la Società in oggetto, con comunicazione prot. n. 00000928 del 14.01.13, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91, dichiarando un esubero pari a n. 154 lavoratori;
4. con lettera prot. n. 0003297 del 11.02.13, la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, con nota del 18.02.2013 (prot. n. 0003716), questo Ufficio ha convocato le parti interessate per la riunione in data 21 febbraio 2013, conclusasi con un verbale di rinvio alla data odierna;
5. nel corso dei suddetti incontri, la Società ha ribadito i fattori che hanno prodotto l'attuale situazione di eccedenza di personale evidenziando, altresì, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative rispetto alla procedura di licenziamento collettivo in oggetto. Le OO.SS. hanno sollecitato l'adozione di ogni iniziativa idonea a contenere l'impatto sociale dei licenziamenti, chiedendo alla Società di valutare il ricorso ad un ulteriore periodo di Cassa, quale la CIG in deroga, vista la fruizione della CIGS per crisi di cui al punto 2. La Società, pur confermando la necessità del raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo, ha accolto la predetta richiesta. Pertanto, al fine di garantire la ripresa dell'attività aziendale presso i siti interessati dalla Cassa ed anche al fine di garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, le parti hanno concordato il ricorso allo strumento della CIG in deroga con le modalità di seguito specificate.

**CONSIDERATA**

la legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

### VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

### TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

#### A) CIG IN DEROGA

• Vista la fruizione del trattamento di CIGS per crisi aziendale per la durata di 12 mesi, in scadenza al 29 gennaio 2013, l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al **trattamento di CIG in deroga**, a decorrere dall'11 marzo 2013 fino al 28 settembre 2013, con riguardo ad un numero massimo di **154 lavoratori** (di cui n. 11 con orario di lavoro part-time medio del 63,75), individuati tra i lavoratori dichiarati dall'Azienda in esubero nella citata lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo.

• I lavoratori da collocare in Cassa sono così ripartiti:

**REGIONE VENETO (n. 21 lavoratori)**  
**REGIONE LOMBARDIA (n. 27 lavoratori)**  
**REGIONE CAMPANIA (n. 17 lavoratori)**  
**REGIONE LAZIO (n. 29 lavoratori)**  
**REGIONE TOSCANA (n. 14 lavoratori)**  
**REGIONE UMBRIA (n. 1 lavoratore)**  
**REGIONE SICILIA (n. 13 lavoratori)**  
**REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 3 lavoratori)**  
**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (n. 6 lavoratori)**  
**REGIONE PUGLIA (n. 19 lavoratori)**  
**REGIONE SARDEGNA (n. 4 lavoratori)**

• I suddetti lavoratori saranno sospesi a zero ore, senza rotazione, vista la infungibilità e/o la soppressione delle mansioni svolte dai lavoratori collocati in Cassa.

• Le parti concordano, inoltre, di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale

• La Società erogherà ai lavoratori sospesi dal lavoro il trattamento di CIG in deroga posto a carico dell'INPS

• Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

• Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

• La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. VII

**B) MOBILITA'**

La Società procederà, per tutta la durata del trattamento di CIG in deroga, ai licenziamenti di un numero massimo di **154 lavoratori**, appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero dall'Azienda nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente con il criterio della non opposizione al licenziamento e con un incentivo all'esodo concordato dalle parti in separata intesa. Pertanto, le parti concordano, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge n. 236/93, di derogare al termine legale di 120 giorni previsto per i licenziamenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. n. 218/00, mediante la sottoscrizione del presente verbale di accordo di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SONEPAR ITALIA SPA

ITALIA LAVORO

OO.SS.

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI